



CAMERA PENALE DI CAGLIARI

Aldo Marongiu
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



Nei giorni scorsi sono stati resi pubblici i provvedimenti governativi “Ristori e Ristori bis”, che nel coacervo di una congerie di norme destinate a prevedere misure di ristoro economico-finanziario, fiscale etc. per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti restrittivi adottati di recente hanno inteso dedicare attenzione alle attività giurisdizionali in materia di giustizia civile e penale.

Nel decreto “Ristori” il Governo ha proseguito nell’opera già intrapresa in precedenti provvedimenti, finaizzata ad azzerare praticamente il giudizio nanti la Cassazione Penale, venendo incontro ai desiderata della Magistratura di abolirlo, cosa che nei fatti si verifica dato che vengono respinti o dichiarati inammissibili il 97% dei ricorsi.

Da qui la regola dell’udienza, sia pubblica che in Camera di Consiglio, sempre non partecipata, salva richiesta di trattazione orale del difensore nei termini indicati dalla norma.

Un obbrobrio giuridico che trasforma il diritto di partecipare in mera eventuale facoltà, vanificando il principio dell’art. 111, 2 comma Cost., per cui il contraddittorio non è la forma irrinunciabile ma una forma eventuale che può non essere applicata.

Corollario di tale improvvida scelta normativa è la sostanziale cancellazione dell’art. 24, secondo comma Cost.

Quindi si parte da un processo senza parti, in cui non vi è difesa tecnica e contraddittorio, che è solo scritto, con impossibilità della difesa di avere contezza del come si svolge l’udienza. Senza tener conto che l’eventuale richiesta di trattazione orale potrebbe provocare lo spostamento dell’udienza e la modifica del Collegio.

Immediatezza ed oralità diventano ricordi di un passato remoto e, continuando su questa linea, ipotesi plausibili di un futuro prossimo, tanto più poi se vi è un ritorno, soprattutto per il giudizio camerale, al cosiddetto processo da remoto la cui inutilità e dannosità si è pacificamente manifestata durante il precedente periodo.

Le Camere Penali aderenti all’Unione, al di là ed a prescindere dalle più volte ribadite eccezioni di incostituzionalità dell’art. 146 bis co. 1 – 1 ter – 1 quater disp. att. c.p.p., in merito alle udienze in videoconferenza, hanno costantemente e con forza ribadito che **l’udienza penale per sua natura si svolge in un’aula dove debbono trovarsi contestualmente e fisicamente tutti i soggetti la cui partecipazione la legge ritiene imprescindibile**; le ipotesi previste dagli artt. 146 bis, c. 4 bis e 45 bis disp. att. c.p.p., già fermamente avversate dalle Camere Penali nella parte in cui consentono la

partecipazione a distanza del detenuto, non possono essere estese, per ragioni di contingenza seppur serissima, oltre i casi previsti in tali norme.

La suddetta previsione normativa riguarda esclusivamente la posizione del detenuto (o dell'arrestato nel caso di direttissima) e non può essere richiamata e applicata per introdurre la possibilità per gli altri soggetti del processo di non essere presenti fisicamente nell'aula d'udienza, salvo per il difensore che, in *extrema ratio*, qualora non avesse un sostituto, potrebbe anche partecipare all'udienza dal luogo dove si trova il detenuto e non dall'aula di udienza del Tribunale.

La possibilità che altri soggetti diversi dal detenuto e dal suo difensore (addirittura, in alcuni protocolli, il PM e taluni componenti del Collegio!) partecipino da remoto all'udienza non è mai stata ipotizzata e tantomeno prevista dal legislatore nel codice di procedura penale e va contro ogni principio non solo codicistico (si andrebbe incontro ad ipotesi di nullità assoluta ex art.178 lettere a) e b) e art. 179 c.p.p.).

Quel che è certo è che nel processo a distanza non vi sono adeguate garanzie della segretezza, che costituisce il baluardo della libertà e autonomia del Giudice.

La Camera Penale di Cagliari, seguendo le linee dettate dalla UCPI, ha costantemente sottolineato che siffatte modalità di svolgimento dell'udienza violerebbero i principi costituzionali che regolano il contraddittorio, nonché i dettami della Corte EDU.

Ebbene il Governo, non pago di ciò, nel prevedere il Ristori bis, dopo le consultazioni con l'UCPI e Magistratura, nel dare assetto definitivo al provvedimento da inviare alle Camere per la conversione, ha deciso di portare il definitivo attacco al fortino del GIUSTO PROCESSO.

E' un vecchio tarlo di quelle correnti della Magistratura che hanno fatto capo ai Davigo c Caselli di trovare il sistema normativo per, se non abolire, quanto meno ridurre ai minimi l'esistenza dell'appello.

Il solito benpensante giustizialista che non manca mai all'interno della compagine governativa non ha perso l'occasione di trasformare tali aspirazioni di questa retri in realtà normativa aggiungendo a completamento di questa devastazione del sistema dei diritti una nuova cervellotica sospensione della prescrizione.

Così da un lato nel giudizio d'Appello la nuova norma prevede in linea di principio che l'udienza non sia partecipata, ma che lo divenga solo a richiesta del difensore, mentre la parte può partecipare personalmente solo ove lo richieda, mentre dall'altro ad onta del principio di irretroattività della norma di sfavore ex art. 25, secondo comma Cost., ha previsto la sospensione della prescrizione e dei termini ex art. 303 cpp per l'assenza del testimone, CT, perito o imputato di reato connesso, citati a comparire quando la stessa dipenda dagli effetti del Covid.

La psicosi della prescrizione è una patologia che ha colpito senza possibilità di rimessione in un unico calderone la parte giustizialista del Governo e della Magistratura.

Quindi oralità, immediatezza, formazione del contraddittorio, esercizio del diritto di difesa, diritto di partecipare e di ottenere un processo e/o una detenzione cautelare di ragionevole e legittima durata divengono inutili orpelli, posto che la regola sarà quella della trattazione scritta e di un'udienza in cui saranno presenti solo i giudici, che potranno guardarsi in faccia senza interferenza con le parti e difensori, che non potranno neppure avere percezione di come il Collegio approccerà la causa e della sua capacità di conoscenza degli atti mentre il processo e la carcerazione preventiva verranno congelati quanto a durata.

Il principio della collegialità viene travolto, nel momento in cui viene prevista una camera consiglio a distanza, che può addirittura coincidere con l'abitazione del Giudice, cosa che crea non poca inquietudine di fronte a concrete possibilità di intrusione e di dubbia segretezza.

Oramai il tentativo di introdurre con norme e decisioni una sorta di sistema inquisitorio di fatto è palese, per cui giustamente l'UCPI è insorta con veemenza chiedendo che tali illegittime norme siano eliminate dal nostro ordinamento non potendo costituire ragionevole motivo per la loro introduzione l'attuale stato di emergenza.

Se i problemi relativi all'assurda introduzione di una nuova e ingiustificabile sospensione generalizzata della prescrizione formeranno oggetto di duri interventi anche a livello politico dell'UCPI, quelli concernenti lo stravolgimento del rito d'appello esigono una reazione da parte dei singoli componenti dell'Avvocatura penale.

Sebbene sia condivisibile la politica di distanziamento sociale, non pare altrettanto giustificato derogare ai principi fondamentali della nostra Costituzione, in un contesto quale le Aule di Giustizia per le loro dimensioni e dislocazione consentono con le dovute cautele il normale svolgimento delle udienze.

Si ritiene, pertanto, che l'emergenza vada affrontata prevedendo gli accorgimenti volti piuttosto a non creare assembramenti nei corridoi, negli uffici e nelle aule, scaglionando con orari precisi ogni singola trattazione, valutando l'opportunità di migliorare, se non addirittura ad istituire finalmente e qui si spera definitivamente, una prassi di interazione con le cancellerie interamente telematica.

La Camera Penale ritiene sia un diritto intangibile e irrinunciabile quello degli Avvocati e dei loro assistiti: 1) di partecipare alle udienze senza necessità di doverne dar comunicazione al Collegio decidente; 2) che tale partecipazione avvenga in un'aula d'udienza in cui siano fisicamente presenti il PM e i Giudici.

Se ciò non venisse consentito si introdurrebbe una pratica tale da snaturare l'essenza stessa del processo penale vanificando l'effettività del contraddittorio, dell'immediatezza e dell'oralità dello stesso.

È evidente che nessuna ragione contingente anche di tutela della salute può giustificare l'avvio *“nella strada della distruzione delle regole del processo accusatorio, facendo strame dell'oralità ed*

immediatezza, contraddittorio tra le parti innanzi al giudice terzo, rinunciando alla collegialità ed al controllo democratico dato dalla pubblicità, oggi in nome di un'emergenza sanitaria, domani magari di un bieco efficientismo...".

In questo contesto nelle more di appropriati interventi di reazione da parte di tutta l'Avvocatura penale, **sarebbe auspicabile che, ai fini di vanificare gli effetti di queste misure normative, ciascun Avvocato presenti istanza di trattazione orale per qualsiasi processo in appello da Lui patrocinato.**

Tutto ciò premesso la Camera Penale Di Cagliari

INVITA

tutti gli Avvocati del Foro di Cagliari a richiedere per ogni processo fissato in grado d'Appello la trattazione orale,

INVITA

I Consigli dell'Ordine della Sardegna e le Camere Penali di Sassari, Nuoro, Oristano, Lanusei e Tempio Pausania a valutare l'opportunità di rivolgere consimile invito ai penalisti di ciascun ambito territoriale.

Cagliari li 10 novembre 2020

IL CONSIGLIO DIRETTIVO